Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 — Kaimer e altri / Commissione

(causa T-379/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Diritti della difesa — Partecipazione all'infrazione — Durata dell'infrazione — Ammende — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Parità di trattamento»

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Omessa comunicazione di un documento a carico — Conseguenze variabili a seconda dell'importanza del documento sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sulla Commissione (v. punti 30-32)*

2. *Concorrenza — Intese — Prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 47-49)*

3. *Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova — Dichiarazione di un'impresa coinvolta contestata da altre imprese partecipanti alla stessa intesa — Efficacia probatoria — Valutazione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 50)*

4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un'infrazione — Onere della prova dell'infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell'onere della prova (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 51)*

5. *Concorrenza — Intese — Partecipazione di un'impresa ad iniziative anticoncorrenziali — Sufficienza di un'approvazione tacita senza pubblica dissociazione per il sorgere della responsabilità dell'impresa (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 86-88)*

6. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell'impresa — Criteri di valutazione (Comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 98-99)*

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione.

Dispositivo

1) L'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 30 luglio 1996 al 31 luglio 1997 per la partecipazione della Kaimer GmbH & Co. Holding KG e della Sanha Kaimer GmbH & Co. KG e il periodo dal 1º gennaio 1998 al 14 luglio 1999 per la partecipazione della Sanha Italia Srl.

2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Kaimer è fissato a EUR 7,15 milioni, di cui in solido con la Sanha Kaimer per un importo di EUR 7,15 milioni e in solido con la Sanha Italia per un importo di EUR 6, 325 milioni.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La Kaimer, la Sanha Kaimer e la Sanha Italia sopporteranno le proprie spese nonché il 50 % delle spese sostenute dalla Commissione europea.

5) La Commissione europea sopporterà il 50 % delle proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 — FRA.BO / Commissione

(causa T-381/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Circostanze attenuanti — Immunità dalle ammende — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»

1. *Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Limiti — Repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza — Determinazione dell'importo delle ammende — Metodo di calcolo delle ammende — Potere discrezionale delle istituzioni — Ininfluenza della comunicazione sulla cooperazione (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 93-94)*

2. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell'impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione — Rilevanza della qualità e dell'utilità dell'informazione fornita (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punto 96)*

3. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione dell'ammenda a fronte della cooperazione dell'impresa incriminata — Potere discrezionale della Commissione — Confronto di dati tra casi diversi — Carattere indicativo — Aspetti da prendere in considerazione — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 101, 103-104)*